



Ministero dei Trasporti
Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Livorno

Ordinanza n° 43/2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:

- VISTA la legge 11 febbraio 1971, n° 50 e successive modifiche;
VISTA la legge 8 luglio 2003, n.172;
VISTO il Decreto Ministeriale n° 478 in data 05/10/99, concernente Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
VISTE le proprie ordinanze n. 148/2003, emanata in data 12 agosto 2003, e n. 44/2007, emanata in data 30 aprile 2007;
VISTO il Dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
VISTA l'ordinanza n. 42 emanata in data 30 aprile 2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno;
RITENUTA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf);

ORDINA

ART. 1 – Impiego delle tavole con aquilone (Kitesurf)

L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Durante l'utilizzo dei Kitesurf è obbligatorio:

- a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione.
- b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo per il Kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il Kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).
- c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

E' vietato lasciare il Kitesurf incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**



ART. 2 – Navigazione con i Kitesurf

I limiti di navigazione rispetto alla costa per i Kitesurf sono stati stabiliti dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno con Ordinanza n. 42 emanata in data 30 aprile 2007.

Con il Kitesurf è vietato:

- a) navigare all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Livorno, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- b) navigare a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Livorno.


Inoltre è vietato impiegare il Kitesurf in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento.

ART. 3 – Corridoi di lancio per Kitesurf

1. Nella zona di mare prioritariamente destinata alla balneazione, come individuata dall'articolo 2 della ordinanza n. 44 in data 30 aprile 2007, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 ad una distanza dalla costa di mt. 100;
- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 mt. dalla spiaggia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 mt. deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOI USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Schema:



2. Norme di comportamento:

- a) La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);



- b) nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

3. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

ART. 4 – Disposizioni finali

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce e abroga la n. 148/2003 emanata in data 12 agosto 2003 da questo Circondario Marittimo.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n.50, come modificato dal comma m) dell'articolo 1 della legge 8 luglio 2003 n.172.

Livorno, 30 aprile 2007

firmato
IL COMANDANTE
Contrammiraglio(CP) Salvatore GIUFFRÈ



**Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...**

